



**Città di Alessandria  
Corpo di Polizia Municipale**

**SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE, MEDIANTE PULITURA DELL'AREA INTERESSATA DA SINISTRO STRADALE O DA ALTRO EVENTO, DA EFFETTUARSI SULLA RETE VIARIA COMUNALE IN PROPRIA GESTIONE, INTERVENTI DA ESEGUIRSI IN SITUAZIONI D'EMERGENZA, SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

**Articolo 1  
OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto il servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi e del materiale trasportato, disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento, nonché nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, come meglio precisato all'articolo 2 del presente Capitolato.

Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.

## Articolo 2

### **ELENCO TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario sarà tenuto ad espletare il servizio in oggetto secondo le seguenti classi di tipologie di interventi:

**A) “interventi “standard” obbligatori** purchè vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;

3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento;

**B) “interventi straordinari” obbligatori** privi dell'individuazione del/i veicolo/i il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o

altro evento e, quindi, della possibilità per il concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.

3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro stradale o altro evento;

C) **"interventi perdita di carico"** che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.

3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale;

D. **"interventi in contesto di criticità"** consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" o dispersione di merci, materie pericolose/

infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purchè vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Si procederà al posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc. ), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

### **Articolo 3** **COSTI DEL SERVIZIO**

**Lo svolgimento del servizio**, articolato nelle classi di tipologie di interventi descritti dettagliatamente nei punti A), B), C), e D) dell’art 2 del presente Capitolato, **dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Alessandria.**

Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso della concessione dovranno essere interamente sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) del/i veicolo/i interessato/i e che avrà/avranno cagionato l’evento, oggetto di intervento del concessionario, rientranti nell’ipotesi dell’art. 2 punti A) e D).

**Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili i costi** degli interventi ricompresi nel punto B) dell’art. 2 del Capitolato, sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, **a carico esclusivo del concessionario del servizio.**

**Nel caso in cui fosse/fossero individuato/i il responsabile o i responsabili i costi** degli interventi ricompresi nel punto C) dell’art. 2 del Capitolato, sopra descritti, sia nel caso di sinistro stradale sia nel caso di altro evento non qualificabile come sinistro stradale, dovranno essere sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione del/i veicolo/i interessato/i e che avrà/avranno cagionato l’evento.

**Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili i costi** degli interventi ricompresi nel punto C) dell’art. 2 del Capitolato, sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, **a carico esclusivo del concessionario del servizio.**

Alla luce di quanto disposto dall'art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., ovvero in assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito “*unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*”.

#### **Articolo 4** **LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati su tutte le strade del territorio comunale di competenza del Comune di Alessandria e relative pertinenze.

#### **Articolo 5** **DURATA DEL SERVIZIO**

Il **servizio** di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, avrà la durata di **un anno**, con **facoltà di rinnovo** per eguale periodo, previo provvedimento espresso dell'Ente.

#### **Articolo 6** **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Gli interventi potranno essere richiesti dal personale del Corpo di Polizia Municipale e/o da personale preposto all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, intervenuto sul luogo del sinistro o di altro evento, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** del concessionario, che dovrà essere in **servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno**.

La Centrale Operativa in oggetto dovrà garantire tempi di risposta non superiori ad un minuto per tutte le chiamate e provvederà, comunque, ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, l'Unità Operativa più vicina per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale o altro evento (vedi articolo 8, comma 1, del Capitolato).

Nei casi di cui all'art. 2 lettera D) del presente Capitolato, alla richiesta telefonica da parte dei soggetti sopra menzionati dovrà seguire, nel più breve tempo possibile, specifica richiesta scritta di un funzionario addetto dell'Amministrazione Comunale da inviare a mezzo fax o e-mail alla Direzione del concessionario del servizio.

Per l'esecuzione della concessione sono pienamente efficaci tutte le comunicazioni effettuate tra le parti via fax.

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, i propri recapiti di fax e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che si dovesse verificare nel periodo di durata del rapporto così come eventuali temporanei problemi di funzionamento.

## **Articolo 7** **TEMPI DI INTERVENTO**

Considerato che il servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazione di emergenza, riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare quelli indicati nel comma successivo del presente articolo.

Il concessionario provvederà, quindi, in caso di sinistro o di altro evento e nei casi previsti dall'art. 2 del presente Capitolato, ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul posto le professionalità e le tecnologie idonee a ripristinare le condizioni di viabilità e sicurezza stradale e/o eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei detriti solidi e del materiale trasportato disperso e con bonifica del territorio, entro:

- 35 minuti dalla richiesta di intervento per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- 50 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.

Ciascun intervento, effettuato con l'ausilio di automezzi appositamente attrezzati del concessionario, potrà essere posto sotto la direzione del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia Stradale i quali si riservano la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

**L'intervento, nel suo complesso, dovrà essere rapido.**

Per rapido intervento si intende l'iniziale riduzione e la definitiva eliminazione, nel minor tempo possibile, delle condizioni di intralcio e/o condizioni di pericolo alla

circolazione veicolare e al transito pedonale posta in essere dall'evento occorso ovvero dal sinistro stradale.

A seguito di danneggiamento delle infrastrutture stradali, (barriere, segnaletica, muretti, ecc.), il ripristino della circolazione veicolare in condizioni di sicurezza, con installazione di eventuale segnaletica e di eventuali dispositivi di ritegno provvisori, deve essere effettuato con tempistica idonea ad evitare il protrarsi delle condizioni di pericolo e/o di intralcio precedentemente indicate.

## **Articolo 8**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI SERVIZI**

Il concessionario è obbligato ad eseguire la concessione secondo il disposto del presente Capitolato e alle condizioni migliorative che saranno offerte in sede di gara.

In particolare il concessionario dovrà:

- ◆ essere dotato di un servizio di reperibilità con un operatore che gestisca le chiamate telefoniche e lo smistamento verso le Unità Operative destinate all'intervento. Tale servizio deve garantire l'operatività 24h/24h , 365 giorni l'anno per assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento (cd. Centrale Operativa);
- ◆ disporre di Unità Operative in numero non inferiore a due per l'esecuzione materiale degli interventi di ripristino attivati dal servizio di reperibilità, assicurando l'operatività 24h/24h, 365 giorni l'anno. Ciascuna Unità Operativa dovrà essere composta da almeno un operatore e da un automezzo attrezzato per l'espletamento delle attività richieste;
- ◆ predisporre, per ciascun intervento, apposite comunicazioni di avvio e di avvenuta esecuzione;
- ◆ per ogni intervento il personale delle Unità Operative dovrà predisporre apposita scheda di intervento;
- ◆ realizzare una banca dati con tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato. In particolare, per ogni intervento, dovrà essere predisposta, entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo alla data di intervento stesso, una scheda contenente:

A) informazioni sulla localizzazione dell'intervento:

- data e ora della chiamata

- luogo dell'intervento
  - data e ora di inizio dell'intervento
  - data e ora fine dell'intervento
- B) informazioni sulla tipologia dell'intervento:
- le foto prima e dopo l'intervento
  - la descrizione dell'intervento effettuato
- C) al termine dell'intervento, qualora possibile, rilevare:
- il numero dei veicoli coinvolti
  - le targhe dei veicoli coinvolti.

La banca dati dovrà consentire l'accesso a personale del Comando di Polizia Municipale della Città di Alessandria preventivamente autorizzato.

Il concessionario è obbligato a eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione. Tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

**Infine il concessionario del servizio è obbligato alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.**

## Articolo 9

### **MODALITA' OPERATIVE E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario del servizio curerà il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale e da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazione di emergenza, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, secondo le classi di tipologie di interventi descritti dettagliatamente dal punto A) al punto D) dell'art. 2 del presente Capitolato,



rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

- a) *“pulitura”* del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti *“sversati”* di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc), con l'ausilio di apparecchiature professionali;
- b) *“pulitura”* del manto stradale e reintegro della matrice ambientale in caso di *“perdita di carico”* con riferimento in quanto indicato nell'art. 2 lettera C) del presente Capitolato;
- b) *“pulitura straordinaria”* della piattaforma stradale in caso di *“gravi sversamenti”* o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire *“incidenti rilevanti”* ai sensi della legge 334/1999 (Seveso) nel rispetto della vigente normativa in materia;
- c) *“lavaggio”* della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;
- d) *“aspirazione”* dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
- e) *“smaltimento”* dei materiali recuperati nel rispetto della normativa e/o di leggi regolamentari.

Le attività dovranno essere svolte dall'operatore economico principale e dalle strutture periferiche, (c.d. Unità Operative), nel rispetto delle vigenti normative di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ( Testo Unico Ambiente), nel rispetto delle normative in sede di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada, dal D.M. del 10 luglio 2002 relativo al *“Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo”* e alla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 maggio 1999.

Pertanto almeno uno degli operatori, per ciascuna Unità Operativa, avrà la funzione di Preposto ai sensi dell'art. 19 Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i.

Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.

Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del concessionario del servizio, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del medesimo con

particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della piattaforma stradale interessata da sinistro e da altro evento con aspirazione e asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
  - tecniche e modalità di intervento per la pulizia “straordinaria” della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti “rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (Legge Seveso);
- rilevanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale;
- spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali.

In caso di intervento “a vuoto”, vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all’Amministrazione Comunale e alle Compagnie di Assicurazione.

## **Articolo 10**

### **OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE**

Il concessionario ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, compresi gli eventuali contratti integrativi, e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il concessionario si obbliga all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiore a quelli stabiliti dagli stessi.

Se la Società/Ditta aggiudicataria del servizio ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

**Articolo 11**  
**OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e di rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge 68/1999.

**Articolo 12**  
**NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO**

E' fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i).

Resta a carico del concessionario la dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

**Articolo 13**  
**CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà garantire il servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazione di emergenza, assicurando la

tipologia di interventi descritti dettagliatamente nei punti A), B), C) e D) dell'art. 2 del presente Capitolato, con l'utilizzazione di automezzi appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Gli automezzi in oggetto, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose.

I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro dell'evento, che possano essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare e il transito pedonale.

Gli automezzi, inoltre, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo del concessionario.

Tutti gli automezzi in dotazione al concessionario devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere posti ad esclusiva disposizione per lo svolgimento del servizio sopra descritto per il tramite delle Unità Operative previste dall'articolo 8 del presente Capitolato. Ciascuna postazione dovrà disporre di almeno un automezzo attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento;

b) essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento.

Ogni automezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto stradale interessato dal sinistro stradale o altro evento;

b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey ecc) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dall'evento;

c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);

d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento;

e) la presenza di un operatore o di più operatori, che svolgano in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie e possano operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale:

- la mappatura delle Unità Operative previste dall'art. 8 del presente Capitolato;
- le indicazioni circa l'Ufficio e/o il Responsabile o i Responsabili competenti alla gestione del servizio. L'Ufficio e/o il Responsabile o i Responsabili gestiranno i rapporti organizzativi con l'Amministrazione Comunale, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari da parte del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia stradale circa lo svolgimento di taluni servizi, chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale operativa, ecc.

## **Articolo 14** **REQUISITI DI AMMISSIONE**

Il concessionario per poter svolgere il servizio in oggetto deve possedere i seguenti requisiti:

### **1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

- a) Titolarità dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. , necessari alla partecipazione di gare strumentali alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

### **1) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

A) Il concessionario deve essere iscritto alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati;

B) Il concessionario deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie:

b1) categoria 9 " bonifica siti contaminati" come previsto dall'art. 8 del D.M. dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28 aprile 1998;

b2) categoria "Trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212, comma 8, del Decreto Legislativo 152/2006;

### **3) QUALIFICAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO**

A) Il concessionario deve essere qualificato ed improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza e dunque essere titolare delle certificazioni:

a1) del controllo dei sistemi di qualità del processo produttivo e della sua efficacia, secondo lo standard UNI EN ISO 9001/2008;

a2) dell'adeguata gestione e del controllo degli impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto

sostenibile per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo lo standard UNI EN ISO 14001/2004;

a3) della conformità delle attività della Sala Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidente, previo recupero dei materiali sensibili ai fini della tutela ambientale, secondo lo standard UNI 11200/2006.

#### **4) CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, primo comma, lettera a) del Decreto Legislativo 163 del 2006 e s.m.i., il concessionario deve essere in possesso del seguente requisito minimo:

a) idonea capacità tecnica e professionale da dimostrarsi tramite la presentazione di un elenco dei principali servizi, identici o analoghi per natura a quello oggetto della presente concessione, prestati negli ultimi 3 anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi, provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni Pubbliche e dagli Enti Pubblici.

Gli operatori economici possono partecipare, oltre che singolarmente, anche in Raggruppamento Temporaneo di Imprese secondo quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.

In caso di RTI o Consorzio i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti nella misura prevalente dalla Capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle Mandanti.

### **ARTICOLO 15** **FUNZIONE DI CONTROLLO**

E' riconosciuta all'Amministrazione Comunale la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio e al rispetto delle norme indicate nel presente Capitolato, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva.

A tal fine l'Amministrazione Comunale può procedere, a propria discrezione, alla verifica delle modalità di svolgimento del servizio, segnalando le eventuali criticità.

In tal caso il concessionario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione medesima.

In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere secondo quanto

previsto dagli articoli 23 e 24 relativi alle penalità e alla risoluzione del contratto e recesso del presente Capitolato.

## Articolo 16

### CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E SURROGAZIONE NEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO AL COMUNE DI ALESSANDRIA

Il servizio in oggetto, come già indicato nell'art. 3 del presente Capitolato, non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Alessandria.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.

Il corrispettivo del servizio è dato dalla cessione, da parte dell'Amministrazione Comunale di Alessandria a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti, per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale o altro evento, dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di Assicurazione garanti dei danneggiati.

Ne consegue che il concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia Assicurativa.

A tal riguardo l'Amministrazione Comunale di Alessandria, in qualità di Ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, rilascerà apposita delega al concessionario per:

- a) intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro (ex. art. 2054 del Codice Civile) o altro evento;
- b) denunciare il sinistro o altro evento alle Compagnie di Assicurazione interessate, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- c) trattenere l'indenizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento.

Al fine di poter adeguatamente documentare agli Istituti di Assicurazione la richiesta di rimborso per l'intervento effettuato, il concessionario potrà esercitare, nei limiti consentiti dalla vigente normativa sul diritto di accesso, richiesta per l'ottenimento dei dati anagrafici delle persone (dati non sensibili) e dei veicoli (compresa la copertura assicurativa) coinvolti nei sinistri stradali oggetto di intervento del concessionario.

L'Amministrazione Comunale si impegna, altresì, a comunicare al concessionario, tutti i dati relativi al/i veicolo/i coinvolto/i nel caso di perdita di carico disciplinato dall'art. 2 lettera C) del Capitolato.

Al fine di agevolare l'iter procedurale di risarcimento, da parte delle Compagnie di Assicurazione, delle attività svolte dalle Unità Operative del concessionario secondo le classi di tipologie di intervento individuate nel presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si impegna a sottoscrivere una delega, appositamente predisposta, che sarà allegata al contratto che sarà stipulato, successivamente all'aggiudicazione del servizio, tra l'Amministrazione Comunale e il concessionario.

Si chiarisce inoltre che in caso di intervento "a vuoto", ovvero su evento dal quale non è derivato alcun tipo di versamento e/o dispersione di detriti solidi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione Comunale di Alessandria.

## **Articolo 17**

### **INFORMATIVA - ACQUISIZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INCOMBENZE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale e il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., dichiarano già fin d'ora:

- 1) di rispettare le disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali ed in particolare le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.;
- 2) di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- 3) di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della servizio;
- 4) di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.



I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio, saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Il concessionario viene nominato "Responsabile del trattamento dei dati personali", secondo quanto previsto dagli art. 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., per il trattamento di dati personali trattati nell'ambito dell'incarico conferito e per tutto il periodo di validità della concessione oggetto del presente Capitolato.

A tal proposito il/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali e i loro incaricati sono obbligati a rispettare il **divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di validità del servizio** sopra descritto.

Il nominativo del Responsabile o dei Responsabili del trattamento dei dati personali o dei loro incaricati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 196/2003, saranno comunicati al Corpo di Polizia Municipale.

**I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione.**

I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e cartaceo. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra.

Dei dati personali potranno venire a conoscenza il Responsabile o i Responsabili del Concessionario ed i loro incaricati e potranno essere comunicati, dagli incaricati del trattamento e per le dette finalità, a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e assicurativi, agenti di commercio ed in genere a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel Capitolato.

## **Articolo 18** **CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione è resa dal concessionario al momento della sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione Comunale, ai soli fini della corretta costituzione della garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, di cui all'art. 113 del Decreto

Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., tenuto conto della mole degli incidenti verificatisi sulla rete stradale di propria competenza nell'anno 2013 e, tra questi, di quelli che hanno reso necessario l'intervento di ripristino del manto stradale, individua quale **valore contrattuale per 12 mesi** l'importo di **€ 214.353,68 oltre IVA** nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia.

Alla luce di questa stima viene calcolata la **cauzione definitiva** del 10% e pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad **€ 21.435,00 (Euro ventunomilaquattrocentotrentacinque)** per la durata contrattuale di un anno **eventualmente prorogabile nel caso di rinnovo annuale.**

La cauzione definitiva è posta a garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'affidamento della concessione del servizio ed al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza alle obbligazioni e/o determinati da errori nell'esecuzione della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione è costituita con le modalità di cui agli articoli 75 e 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i..

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, a sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 così come disposto dall'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle leggi vigenti.

In particolare la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1444 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento della concessione del servizio.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.

Q

ualora l'Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non si avvallesse della facoltà di rinnovare la concessione del servizio di ripristino post sinistro stradale o altro evento alla scadenza annuale, l'Amministrazione Comunale potrà svincolare il deposito cauzionale costituito secondo quanto previsto dal presente articolo del Capitolato, previa emissione da parte della medesima del certificato di regolare esecuzione.

## **Articolo 19**

### **ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E GARANZIE**

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività inerente la concessione del servizio in oggetto.

A tal fine il concessionario, allo scopo di garantire che gli interventi descritti nell'art. 2 del Capitolato, vengano eseguiti in base agli specifici protocolli operativi approvati tra le parti, finalizzati ad assicurare condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, deve stipulare, con idonea Compagnia assicurativa, apposita polizza assicurativa, da produrre all'atto della stipula del contratto, di importo non inferiore a **€ 5.000.000,00, (cinque milioni di euro)**, di validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post sinistro stradale o altro evento.

La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, l'assenza sul manto stradale trattato con l'intervento di pulitura e manutenzione straordinaria, di particelle residue di liquidi inquinanti, (lubrificanti, carburanti, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), o di detriti solidi, non biodegradabili dispersi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.), di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate e di perdita di carico.

## **ARTICOLO 20**

## **DIVIETO DI CESSIONE**

E' vietata la cessione, anche temporanea e parziale, del servizio in oggetto da parte del concessionario.

La cessione si configura anche nel caso in cui il concessionario venga incorporato in un'altra azienda, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Per la cessione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 116 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.

## **ARTICOLO 21**

### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico del concessionario, il quale è solo e direttamente responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale o in solido con essa, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale medesima e di ogni indennizzo.

## **ARTICOLO 22**

### **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia le parti escludono il ricorso all'arbitrato.

E' eletto quale foro competente per le eventuali controversie quello di Alessandria.

## **ARTICOLO 23**

### **PENALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

L'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle penali a carico del concessionario in funzione delle infrazioni riscontrate con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nel Contratto, che sarà stipulato successivamente all'aggiudicazione del servizio, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del concessionario;

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;
- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;
- alla quarta infrazione applicazione di una penale pari ad € 2.000,00.

b) mancata o falsa comunicazione dell'orario di arrivo sul posto, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del concessionario:

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 200,00;
- alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 400,00.

A garanzia del principio del contraddittorio, prima dell'irrogazione di ogni penale, (salvi i casi di contestazione formale) l'Amministrazione Comunale contesterà per iscritto al concessionario le inadempienze ravvisate.

Il concessionario, entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, quindi, nel caso in cui ritenga infondate le giustificazioni presentate dal concessionario, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva.

In caso di inadempienza contrattuale, infatti, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.

Qualora l'Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.

L'applicazione della penale non solleva il concessionario dalle responsabilità penali e civili che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

## **ARTICOLO 24**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Il contratto di concessione in oggetto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

1) il **venire meno**, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei **requisiti di ordine generale** previsti dall'art. 14 punto 1) del Capitolato ovvero il venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 163 del 2006 e s.m.i., necessari alla partecipazione di gare strumentali alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

2) il **venir meno**, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei **requisiti di idoneità professionale** previsti dall'art. 14 punto 2) del Capitolato ovvero

a) iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati;

b) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie:  
- categoria 9 "bonifica siti contaminati" come previsto dall'art. 8 del D.M. dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28 aprile 1998;  
- categoria "Trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212 comma 8 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

3) il **venir meno**, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei **requisiti di qualificazione dell'operatore economico** previsti nell'articolo 14 punto 3) del Capitolato ovvero

- a) titolarità della certificazione del controllo dei sistemi di qualità del processo produttivo e della sua efficacia, secondo lo standard **UNI EN ISO 9001/2008**;
- b) titolarità della certificazione dell'adeguata gestione e del controllo degli impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo lo standard **UNI EN ISO 14001/2004**;
- c) titolarità della certificazione della conformità delle attività della Sala Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidente, previo recupero dei materiali sensibili ai fini della tutela ambientale, secondo lo standard **UNI 11200/2006**;

4) **il mancato rispetto del termine per gli interventi superiori ai 30 minuti** rispetto a quelli previsti nel contratto, che sarà stipulato con il concessionario, **per un numero di casi superiore a quattro** (l'infrazione verificatasi nei primi quattro casi comporterà l'applicazione delle penali previste nel precedente articolo 23);

5) il **mancato intervento**, anche per una sola volta, da parte del concessionario **entro sei ore dalla chiamata** (ferme restando le penali disciplinate dal precedente articolo).

6) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione Comunale mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle **negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento della concessione del servizio**.

Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno e il Comune di Alessandria è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile nonché alle disposizioni di cui all'art. 136 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione

scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

## **ARTICOLO 25**

### **CONTROLLO E MANTENIMENTO DEI REQUISITI**

Per tutta la durata della concessione del servizio di ripristino de quo, il concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente Capitolato e dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico indicati nel Capitolato.\_

## **ARTICOLO 26**

### **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVO DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

L'Amministrazione Comunale - Servizio Prevenzione e Protezione – ha elaborato il Documento di Valutazione Preliminare dei Rischi da Interferenze secondo quanto disposto dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. n. 81 del 2008 e s.m.i..

In seguito all'aggiudicazione del servizio e prima della stipulazione del Contratto, l'Amministrazione Comunale, valutata la sussistenza dei requisiti tecnico - professionali del concessionario ed acquisite da parte del medesimo le informazioni relative agli effettivi rischi da interferenze, dovrà revisionare il DUVRI preliminare e procedere alla redazione del DUVRI definitivo.

A tal fine, per poter identificare in modo preciso e dettagliato i rischi scaturenti dalle attività interferenti, l'Amministrazione Comunale dovrà convocare:

- 1) una riunione iniziale per il coordinamento e la condivisione del D.U.V.R.I., secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- 2) una eventuale riunione di aggiornamento, che avverrà nel corso della durata del contratto, ai fini di una ulteriore integrazione del D.U.V.R.I. redatto inizialmente.



## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria Avv. Orietta Bocchio.

Per informazioni di carattere generale: Corpo di Polizia Municipale di Alessandria – Ufficio Infortunistica – Via Lanza 29 – Telefono 0131/515625 fax 0131/515659

E - mail **[poliziamunicipale@comune.alessandria.it](mailto:poliziamunicipale@comune.alessandria.it)**